CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0001644 - 05/02/2016
USCITA
Allegati : 0

FM/COO/cr

Roma, - 5 FEB. 2016

Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cremona
Via Palestro, n. 66
26100 Cremona

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 7/2016 – Applicabilità dell'art. 10 Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare del 2009

Con riferimento al Vostro quesito del 14 gennaio 2016, (prot. Cndcec n. 739 del 19.01.2016) con il quale si chiede conferma dell'applicabilità dell'art. 10 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato dal Consiglio Nazionale nel novembre del 2009, anche nell'ambito del funzionamento dei Consigli di disciplina territoriali, si osserva quanto segue.

L'art. 10 del sopra indicato Regolamento del 2009 prevede l'espletamento di determinati incombenti a mezzo dei quali si realizza la fase istruttoria, quali l'acquisizione, da parte del Consigliere relatore (o della Commissione disciplinare, ove costituita), dei documenti ritenuti necessari e di tutte le notizie utili, nonché la convocazione dell'iscritto e la facoltà di audizione dell'esponente. In tale fase il Consigliere Relatore (o la Commissione disciplinare) ha una funzione propulsiva nel condurre l'istruzione del procedimento, con ampia discrezionalità.

La succitata norma, tuttavia, come del resto l'intero Regolamento del 2009, è da considerarsi applicabile ai Consigli dell'Ordine e poi ai Consigli di Disciplina territoriali (a seguito del DPR n. 137/2012) solo per i procedimenti aperti prima dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18-19 marzo 2015, ovvero sino al 1° giugno 2015; a decorrere da tale data, tutti i procedimenti disciplinari dovranno essere istruiti in conformità al nuovo Regolamento.

In particolare, con riguardo all'attività istruttoria di audizione e di deposito documenti e memorie, il nuovo Regolamento dispone, all'art. 11, che sia l'intero Consiglio (o Collegio) di Disciplina a procedere all'espletamento dell'acquisizione dei documenti e notizie ritenute utili, nonché a convocare l'iscritto, mediante comunicazione del Presidente (del Consiglio o del Collegio), a mezzo pec o raccomandata a/r o tramite ufficiale giudiziario.

Con i migliori saluti

Francesca Maione

Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma – Tel. +39 06478631 – Fax +39 0647863349